



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER**  
**L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE**  
**PUBBLICHE O SOGGETTE A SERVITÙ DI**  
**PUBBLICO PASSAGGIO**  
**COMUNE DI GARGALLO**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 09/03/2010  
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 17/05/2010  
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 20/03/2017

**INDICE****CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Richiesta e rilascio concessione
- Art. 3 Revoca di concessione o autorizzazione
- Art. 4 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 5 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

**CAPO II° DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

- Art. 1 Classificazione del Comune
- Art. 2 Tariffa per l'applicazione della tassa
- Art. 3 Oggetto della tassa
- Art. 4 Soggetti passivi della tassa
- Art. 5 Durata dell'occupazione
- Art. 6 Graduazione e determinazione della tassa
- Art. 7 Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 8 Distributori carburanti
- Art. 9 Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi
- Art.10 Occupazione con cavi e impianti in genere
- Art. 11 Passi carrabili
- Art. 12 Esenzione della tassa
- Art. 13 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 14 Sanzioni
- Art. 15 Accertamenti e/o rimborsi
- Art. 16 Ruoli coattivi
- Art. 17 Maggiorazione della tassa

**CAPO III° PUBBLICITA' ENTRATA IN VIGORE**

- Art. 1 Pubblicità
  - Art. 2 Entrata in vigore
-

## CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 , e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/1993 s.m.i.

### **Art. 2. Richiesta e rilascio della concessione.**

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 15 giorni prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
  - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
  - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
  - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
  - d) la descrizione dell'opera, con relativi elaborati tecnici;
  - e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando della Polizia Municipale.
4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal canone.
5. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
  - a) Il Comando della Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
  - b) L'interessato ha sottoscritto il disciplinare conforme all'allegato "B" al presente regolamento, ed ha versato: le spese d'istruttoria della domanda; le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio; il canone, nella

misura stabilita nel disciplinare stesso; una cauzione in danaro equiparato pari ad almeno una annualità di canone.

6. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alla norme vigenti.

### **Art. 3. Revoca di concessioni o autorizzazioni**

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.
2. Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni:
  - a) quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni
  - b) quando arrechino danni a terzi;
  - c) per motivi di ordine pubblico;
  - d) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengono contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
  - e) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
  - f) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
  - g) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, di igiene, di edilizia, del Codice Stradale e di altre normative di legge.
  - h) per dichiarazione mendace o presentazione di falsa documentazione al momento della domanda;
  - i) per uso improprio del diritto di occupazione di suolo pubblico;
  - l) per mancato pagamento della relativa tassa. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta inoltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento. Nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo o che non abbiano effettuato il dovuto pagamento comporterà l'immediato allontanamento degli stessi.

#### **Art. 4 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, al termine del periodo previsto, possono richiedere il rinnovo della stessa motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta in carta libera con l'indicazione della durata della proroga senza la sottoscrizione del disciplinare "allegato B" del Regolamento. Sono altresì escluse le spese di istruttoria.

#### **Art. 5 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per far provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi nonché l'addebito della relativa tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

### **CAPO II° - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

#### **Art. 1 Classificazione del Comune**

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 del D. Lgs. 507/93 s.m.i. in base alla popolazione residente al 31/12/2009– quale risulta dai dati pubblicati dall'Istat – che è di n. 1826 abitanti, questo Comune appartiene alla classe quinta.
2. In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto Decreto Legislativo 507/93 s.m.i., il territorio del Comune di **Gargallo** si suddivide in numero due categorie, come da elenco allegato, facente parte integrante del presente Regolamento.

#### **Art. 2 Tariffa per l'applicazione della tassa**

Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate

di anno in anno. Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato a) del presente regolamento.

### **Art. 3 Oggetto della tassa**

1. Conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 507/93 e s.m.i. introdotte dal D. Lgs. 566/93 s.m.i. sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture per impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti a patrimonio disponibile del Comune.

Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

### **Art. 4 Soggetti passivi della tassa**

Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

### **Art. 5 Durata dell'occupazione**

Ai sensi della legge vigente, le occupazioni si suddividono in permanenti o temporanee. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi durata non inferiore all'anno.

Per loro natura le occupazioni permanenti sono:

- a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;
- b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- c) passaggi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici o ai fondi;
- d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, occupazione con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
- e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi per combustibili liquidi, da riscaldamento e manufatti vari.

Si considerano occupazioni temporanee quelle di durata inferiore all'anno e cioè:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali sotterranei compreso il deposito di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari (per il periodo di esposizione), esposizione di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali od industriali;
- f) impianti portainsegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;

- g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

#### **Art. 6 Graduatoria e determinazione della tassa**

1. Agli effetti della tassazione le strade e le aree sono classificate in n. 2 (due) categorie di cui alla deliberazione del C.C. n. 10 del 31/05/1994.
2. La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione, ed è espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, D.Lgs. 507/93).s.m.i.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, salvo il caso previsto al comma 7 art. 13 capo II del presente regolamento, e si applica, sulla base delle misure di tariffe deliberate dalla Giunta di cui all'allegato a).
5. Per le occupazioni temporanee, nell'ambito delle categorie previste all'art.5 capo II° del presente regolamento, la tassa è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore al mese la tariffa è ridotta nella misura del 50%.
6. Per le occupazioni temporanea la tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle fasce orarie di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato a) del presente regolamento.
7. Per le occupazioni temporanee con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime; ove le tende siano poste a copertura dei banchi di vendita nel mercato settimanale la tariffa non viene applicata.



8. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al comma 6 del presente articolo è aumentata del 20%, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, comma 4).
9. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 6 del presente articolo è ridotta dell'80% e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
10. Per le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni politico-culturali o sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 6 del presente articolo è ridotta dell'80%.
11. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50%.
12. Per le occupazioni temporanee soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta alla metà.
13. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

#### **Art. 7 Autovetture per trasporto pubblico**

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli spazi assegnati.

#### **Art. 8 Distributori di carburanti –**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua di cui all'allegato a) del presente regolamento.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dall'allegato a) al presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli altri ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali, decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

#### **Art. 9 Apparecchi automatici per la distribuzione tabacchi**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata all'allegato a) del presente regolamento.

#### **Art.10 Occupazioni con cavi e impianti in genere –**

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, o con altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio con tariffa di cui all'allegato a) del presente regolamento.
2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria, con tariffa di cui all'allegato a) del presente regolamento.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti, allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di Euro 50 (cinquanta), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
4. Ove il Comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre la tassa di cui al precedente comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

#### **Art. 11 Passi carrabili**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto.
3. Per la loro oggettiva funzionalità e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili – e, come tali, soggetti a tassazione – quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per la profondità del marciapiede.
4. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.
5. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività

non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 (dieci) metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ridotta al 50 %.

6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30%.
7. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale sarà effettuata a spese del richiedente.

#### **Art. 12 Esenzione della tassa**

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione e successivamente, la devoluzione gratuita al Comune, al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.
- h) ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 21 agosto 2009, al fine di promuovere le attività sociali, culturali e turistiche nel territorio di Gargallo si esenta dal pagamento della TOSAP le manifestazioni organizzate dalle associazioni non a scopo di lucro di Gargallo.

### **Art. 13 Denuncia e versamento della tassa**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, si rimanda all'art. 2 cap I° del presente regolamento, tenendo presente:

1. L'obbligo della denuncia, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nell'occupazione che determinano un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.
2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a un Euro per difetto se la frazione non è superiore a cinque Euro (cinque) o per eccesso se superiore.
3. Per le occupazioni di cui all'art. 7 cap. II° del presente regolamento il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per le occupazioni, anche temporanee, per attività di pubblico esercizio che comportano l'installazione di strutture fisse sul suolo pubblico è richiesta la domanda di cui all'art. 2 ed il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberatorio, previo i pareri degli uffici interessati.
6. Sono, comunque, escluse dall'obbligo della denuncia le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.
7. In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs 507/93 s.m.i., la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di eguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera e) della legge n. 549/95 s.m.i. la tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 10,33.

#### **Art. 14 Sanzioni**

1. Per l'omessa, presentazione della denuncia si applica una sanzione amministrativa pari al 100% della tassa dovuta con un minimo di Euro 51,65;
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 % della tassa dovuta;
3. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 30% dell'ammontare della tassa dovuta.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori al tasso vigente.

### **Art 15 Accertamenti e/o rimborsi.**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto per la restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

### **Art. 16 Ruoli Coattivi**

La riscossione coattiva della tassa viene effettuata secondo le modalità previste dal DPR 602/73 tramite il concessionario del servizio riscossioni oppure in proprio dall'Ente secondo le modalità stabilite dal R.D. n. 639/1910 s.m.i.

### **Art. 17 Maggiorazioni della tassa**

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20 %.

## **CAPO TERZO Pubblicità – Entrata in vigore**

### **Art. 1 Pubblicità**

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Comunali.

### **Art. 2 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione.